



SENT. 8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Antonio BUCCARELLI Presidente f.f.

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **58295** del registro di segreteria della Sezione
proposto da:

- OMISSIS (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS,

rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Olga
Perugini (perugini.olga@oravta.legalmail.it) e dall'avv. Giuseppe Pecorilla ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma al corso
Vittorio Emanuele II n. 18, con atto notificato il 5.2.2021 e depositato il
25.2.2021,

contro

- MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della Previdenza Militare e
della Leva, in persona del Direttore p.t. (previmil@postacert.difesa.it),
domiciliato in Roma al Viale dell'Esercito n. 186,

	2	SENT. 8/2024	
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 314 del		
	22.9.2020 di cui al giudizio iscritto al n. 31996 del registro di segreteria.		
	Visti gli atti del giudizio;		
	Uditi all'udienza del 21.11.2023 il relatore, l'avv. Olga Perugini per l'appellante		
	e la dott.ssa Marina Propersi per il Ministero della Difesa.		
	FATTO		
	Con la sentenza impugnata la Sezione in epigrafe ha respinto il ricorso con il		
	quale l'odierno appellante -arruolato in Marina Militare da marzo 1999 a		
	febbraio 2004- chiedeva la declaratoria del suo diritto -negato in data		
	19.5.2010, nell'adunanza n. 205/2010, posizione n. 24214/2009, dal Comitato		
	di Verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze		
	e, quindi, con provvedimento n. 158 dell'11.3.2011 del Ministero della Difesa-		
	al trattamento pensionistico di privilegio "tabellare" militare per dipendenza		
	da causa di servizio della patologia " <i>ipoacusia bilaterale alle frequenze medio-</i>		
	<i>alte con ppt 49,5%</i> ", come diagnosticata, successivamente al congedo, dalla		
	Commissione Medica Ospedaliera di Taranto quale " <i>ipoacusia neurosensoriale</i>		
	<i>bilaterale di grado medio CIP 27%</i> ", con ascrizione della menomazione alla 8^		
	categoria della tabella A.		
	A fondamento della propria richiesta il militare rilevava di avere contratto la		
	patologia -per la quale sostiene di essere stato ricoverato- durante il "Corso		
	Salvamento nuoto", e di avere prestato servizio prevalentemente a bordo di		
	un gommone per eseguire vari controlli alla costa (controllo documenti e		
	dotazioni di bordo delle imbarcazioni, controllo della sicurezza dei bagnanti,		
	vigilanza dell'attività di pesca, soccorsi marittimi su chiamata d'emergenza,		

ecc.), eseguiti in orari diurni e notturni e in tutte le stagioni, venendo esposto, pertanto, a prolungate perfrigerazioni e repentini sbalzi termici e di avere partecipato anche ad operazioni di brillamento di mine inesplose e rinvenute nelle zone marittime di competenza, le cui esplosioni gli avrebbero causato rilevanti traumi acustici. Era stato anche impiegato, infine, quale operatore radio (in cuffia).

Al termine della formazione era stato trasferito presso l'Ufficio Locale Marittimo di Vada (LI), dove era rimasto per circa due anni (dal 12.8.1999 al 15.6.2001), per poi essere destinato alla Capitaneria di porto di Taranto.

Il ricorso era stato già respinto con sentenza della Sezione giurisdizionale della Puglia n. 106/2017 annullata con rinvio con sentenza n. 329/2019 di questa Sezione che aveva ravvisato sussistente una motivazione apparente che richiama l'esito della verifica amministrativa di *"riduzione dell'udito ...riscontrabile come conseguenza di traumi cranici, traumi acustici ... dagli atti non risulta che durante il servizio si sia verificato alcuno degli eventi patogenetici prima indicati"*, in relazione al mancato esame della documentazione del ricorrente e, quindi, all'omessa disposizione di CTU, mentre alcun rilievo meritava nel giudizio pensionistico la sentenza del TAR Puglia (passata in giudicato) con la quale era stata accertata la legittimità del parere reso dal Comitato di verifica ai fini del diniego dell'equo indennizzo.

La sentenza di primo grado impugnata ha ritenuto non sussistente la dipendenza da fatti di servizio della patologia sofferta come percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non valendo la mera coincidenza cronologica tra attività prestata e insorgenza della patologia di per sé sola ad integrare, sotto il profilo probatorio, la dipendenza in

questione.

In sostanza, ha ribadito il giudice di prime cure come dagli atti di causa non emerga alcun fatto specifico e concreto per il quale ricondurre causalmente al servizio prestato l'insorgenza della lamentata infermità, essendo non provato neppure il ricovero (ricorda la sentenza impugnata che tale punto era stato oggetto di specifica ordinanza istruttoria, in data 18.6.2016) o sottoposto alle cure di qualsivoglia presidio medico alcun trauma o sintomo della patologia lamentata. La stessa documentazione matricolare afferente al ricorrente, versata in atti, indica nel periodo di servizio il solo episodio di congedo per malattia di 14 giorni nel 1999, ma legato a tutt'altra patologia. Del resto, la stessa c.t.p. richiamerebbe non uno specifico evento, ma un *"trauma acustico cronico (lavoro su gommoni con motore fuoribordo, brillamento di mine)"*, in buona sostanza cercando di accreditare come fattore concausale efficiente il servizio pressoché continuo su consimili imbarcazioni, e la partecipazione (che la sentenza impugnata ritiene occasionale e comunque con il supporto di adeguati mezzi di protezione) ad attività di brillamento.

Pertanto, prosegue il giudice di prime cure facendo riferimento alla giurisprudenza in tema di causalità ai fini dell'equo indennizzo, rilevano solo i disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale della leva di mare insiti nella normale attività di servizio in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi, e nella specie giudicati inesistenti, tali da determinare una particolare modificazione peggiorativa dello *"statu quo prius"* e nel pieno rispetto del principio della causalità adeguata per cui con-causa è unicamente quella efficiente e determinante. Il servizio, quindi, deve

obbligatoriamente determinare un "*quid novi*" ed un "*quid pluris*" rinvenibili unicamente in fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.

Permanendo la mancanza di un documentato fatto di servizio, conclude la sentenza impugnata, non è possibile alcuna inferenza rispetto alla determinazione di un qualsiasi nesso causale, che potrebbe trovare la propria fonte anche in un evento traumatico accaduto al di fuori del servizio militare.

Avverso la sentenza è interposto appello per (A) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 360, n. 5) c.p.c. e 2697 c.c. per avere allegato documentazione probatoria dei fatti non presi in alcuna considerazione, nonché per omessa e/o apparente motivazione ex art. 132, n. 4 c.p.c..

L'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado ha ripetuto l'erronea valutazione dei presupposti di fatto per il trattamento pensionistico richiesto, basandosi esclusivamente sul parere reso nel 2009 dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Nell'obliterare il dettato della sentenza di questa Sezione n. 329/2019 di rimessione al primo giudice, quest'ultimo, violando i principi del giusto processo, ha sia omissso ogni istruttoria e valutazione della approfondita c.t.p. allegata al ricorso introduttivo, sia frustrato -essendo precluso un esame in fatto in secondo grado- ogni possibilità di ottenere, attraverso l'espletamento di una c.t.u. o l'acquisizione di un parere presso gli organi preposti, la corretta valutazione sul nesso eziopatogenetico della dedotta malattia; in ogni caso, alcun profilo

motivazionale sarebbe rinvenibile nell'impugnata sentenza circa le deduzioni

medico-legali operate dal c.t.p..

Rileva l'appellante come, invero, sia sufficiente la coincidenza cronologica tra manifestazione della malattia e lo svolgimento ordinario del servizio (nelle descritte certe e precarie condizioni metereologiche e in quelle di brillamento di esplosivi che possono avere determinato ripetuti microtraumi) a determinare un giudizio positivo di dipendenza, non occorrendo, invece, come sostenuto dal giudice di prime cure, un evento di carattere eccezionale rispetto al normale servizio (come se si trattasse di decidere su soggetto vittima del dovere, e da qui la contestazione ex art. 112 c.p.c.), ma neppure un fatto specifico e concreto al quale ricondurre causalmente l'insorgenza della patologia.

Da tali omissioni, sarebbe derivata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., non avendo l'organo giudicante valutato opportunamente la portata di tutti i mezzi di prova che avrebbe avuto il potere-dovere di esaminare.

(B) Violazione dell'art. 61 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.

Lamenta l'appellante, inoltre, che alcuna attenzione sarebbe stata data alla richiesta di ammissione di una c.t.u. medico-legale, con visita diretta del ricorrente per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio nonché per l'esatta ascrizione tabellare della tipologia al fine del riconoscimento della pensione privilegiata. Nessun accertamento sarebbe stato compiuto sulla circostanza, pur dedotta, che l'infermità patita (sicuramente originata successivamente all'arruolamento ed attestata già a dicembre 2003, poco prima del congedo) sarebbe stata riconosciuta nella fase amministrativa come

effettivamente dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla ottava categoria tabellare a vita (come da processo verbale n. 107/2007 redatto dalla Commissione Medica Ospedaliera "Marispedal" di Taranto in data 2.2.2007).

Peraltro, alla luce della discordanza tra il generico parere negativo reso dal Comitato di Verifica e l'accurata perizia medico legale versata in atti da parte ricorrente, sarebbe stato necessario -come auspicato dall'appellante- l'espletamento di un'istruttoria approfondita da parte del giudicante, come rilevato in recenti pronunciamenti delle sezioni d'appello della Corte dei conti.

Ne conseguirebbe la carente o apparente motivazione posta a corredo della decisione impugnata.

Alla luce delle suesposte conclusioni, l'appellante chiede la riforma della sentenza.

Con memoria depositata in data 17.11.2023 l'Amministrazione della Difesa contesta che rispetto alla vicenda in esame si versi in un caso di assenza di motivazione o di motivazione apparente, o, comunque, di irragionevolezza della decisione assunta, il cui percorso argomentativo sarebbe logico, convincente e sostenuto da un attento esame del ricorso introduttivo e della completa documentazione in atti, ed anche con riferimento agli esiti del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

Rileva, quindi, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ex militare in ordine alla sussistenza del nesso causale, non essendo peraltro mai stata accertata a monte in sede di ricovero la patologia otitica, permanendo la genericità degli elementi medico-legali assunti tale da renderli inidonei ad individuare i fatti di servizio causativi dell'infermità sofferta, non sussistendo, in materia, norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni e non

costituendo la c.t.u. un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti. Una simile attività, nel caso di specie, sarebbe stata volta, infatti, a sopperire alla mancata produzione della parte di elementi probatori a sostegno della domanda.

Il giudice di prime cure, quindi, avrebbe valutato approfonditamente, secondo il suo prudente apprezzamento, le dichiarazioni attoree, ivi compresa la perizia di parte, evidenziandone tuttavia la mancata correlazione con fatti specifici e concreti a cui ricondurre casualmente l'insorgenza della malattia.

Conclude, pertanto, per l'inammissibilità del gravame, oltre che per la sua infondatezza, essendo la motivazione della sentenza assolutamente idonea nell'esporre la *ratio decidendi* ed il risultato cui è pervenuta.

All'udienza pubblica le parti hanno riproposto i contenuti dei rispettivi scritti e negli stessi termini hanno reso le proprie conclusioni.

DIRITTO

L'appello è inammissibile.

Il giudice di primo grado ha, infatti, ampiamente motivato le ragioni dell'esclusione sul piano eziologico della relazione causale tra servizio militare e patologia, verificando, secondo il proprio prudente apprezzamento, che le asserzioni di parte ricorrente -come espresse anche nella perizia medico legale rassegnata- sul punto risultavano del tutto sfornite di prova.

L'art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993 (conv. nella legge n. 19/1994) come sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 543/1996 (conv. nella legge n. 639/1996), stabilisce che "*nei giudizi in materia di pensione l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza*

di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

L'accertamento del diritto pensionistico, pertanto, ha per oggetto una questione di fatto non controvertibile in sede di appello (art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994 e sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 543/1996 convertito nella legge n. 639/1996), salva la valutazione dell'obbligo di motivare le sentenze (art. 132 c.p.c., art. 111 della Costituzione, art. 21 del r.d. n. 1038/1933) per cui costituiscono violazioni di legge (appellabili ex art. 170, comma 1, d.lgs. 174/2016) sia la radicale mancanza di motivazione, che la presenza di una motivazione solo apparente in quanto costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la *ratio decidendi* perché tra loro inconciliabili, perplesse ed obiettivamente incomprensibili (così come chiarito dalle SS.RR. n. 10/QM/2000).

Tali principi sono stati sostanzialmente confermati dall'ordinanza n. 84/2003 della Corte costituzionale per cui, escluso il controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza, è ammesso il controllo sull'esistenza nei termini dell'assoluta omissione (anche sotto l'aspetto materiale e grafico) o della mera apparenza, ma anche della sua coerenza sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta (Cass., SS.UU., n. 19881 del 22.9.2014).

Orbene, rispetto al caso in discussione, le affermazioni dell'appellante -quelle, ovviamente, non attinenti ad aspetti di fatto che, in quanto tali, non hanno accesso in questo grado di giudizio- sul processo motivazionale della sentenza sono del tutto destituite di fondamento. Il giudice di prime cure ha reso -in una ampia e tutt'altro che dissimulata o implicita motivazione- con

chiarezza e completezza le ragioni che hanno condotto al respingimento della domanda del ricorrente, avendo ben presente tutti gli elementi rilevanti in fatto ai fini della decisione.

All'esito dell'esame della documentazione, ivi compresa la perizia di parte, secondo la sentenza impugnata il ricorrente non aveva addotto, e supportato con elementi di prova, le circostanze verificatesi durante il servizio militare che, in via non generica o meramente presuntiva, potessero essere considerate efficienti e determinanti nell'insorgenza dell'infermità lamentata.

In merito, infatti, va precisato che il giudice di primo grado non ha -come contestato dall'appellante- rilevato la mancanza di prova di un fatto od evento "eccezionale", pretendendo così di valorizzare un aspetto eccentrico rispetto alle finalità del giudizio pensionistico in tema di pensione privilegiata, laddove invece, pur riscontrabile e provata la sussistenza della patologia, occorre che tra la stessa ed il servizio prestato vi sia una relazione in termini causali ovvero concausali ai sensi dell'art. 64 d.p.r. n.1092/1973.

Tale ultimo aspetto è dirimente nella valutazione e, in quanto esaurientemente e congruamente affrontato nella sentenza impugnata, non è contestabile in questa sede nei suoi contenuti perché ciò implicherebbe un accesso al fatto. Invero vi è una assoluta tenuta della motivazione rispetto alle risultanze in atti avuto particolare riguardo alla asserita sussistenza di un rischio di natura generica in quanto mero fattore occasionale di manifestazione della malattia, continuando a mancare la prova che l'attività di servizio svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato l'insorgenza della malattia.

In buona sostanza, il servizio per porsi in termini anche di fattore concausale

deve rivestire, nella sequenza eziologica, un ruolo, sul piano qualitativo e/o quantitativo, tale per cui senza di esso l'infermità non sarebbe insorta ovvero non si sarebbe aggravata (c.d. "rischio specifico") o deve avere inciso in maniera specifica e determinante, non essendo sufficiente che esso si ponga in termini di mera occasionalità (c.d. "rischio generico") (così Sez. II n. 296/2023).

Tale approdo, del resto, faceva emergere come, in disparte l'attività di brillamento di mine -che non risultava documentata nella sua frequenza ed intensità, ma che non emergeva neppure tra le specifiche attività di impiego del militare- ed a fronte di una patologia non riconducibile ad un evento specifico, il contesto ambientale all'interno del quale era stata svolta l'attività di servizio non presentava condizioni estranee, assenti o semplicemente diverse rispetto a quelle riscontrabili in un contesto ordinario.

In ordine alla perizia di parte ed al mancato approfondimento istruttorio mediante esperimento di c.t.u., il giudice di primo grado ha espressamente motivato sia sulla inidoneità della prima a provare la dipendenza (anche alla luce della patologia dichiarata e non contestata nella sua sussistenza), sia sulla mancanza dei presupposti minimi per procedere ad un accertamento d'ufficio. In proposito è ben chiaro che il giudice, a maggior ragione quando non ritenga di procedere con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, debba specificarne le ragioni, restando tenuto ad esaminare espressamente e adeguatamente le deduzioni tecniche di parte, la cui infondatezza eventuale non potrebbe sommariamente e implicitamente assumere apriori (Sez. II, n. 445/2011).

Quanto alla decisione di ricorrere o meno ad una c.t.u., rientra nel potere

discrezionale del giudice, per cui il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, oltre che motivato, deve essere giustificato dalla concreta possibilità di risolvere comunque, e pur sempre sulla base di corretti e certi criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza che il giudice possa limitarsi a non considerare l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (Cass. Sez. L. n. 4927/2004; Sez. I n. 17399/2015).

Nel caso di specie, infatti, il giudice di primo grado ha ben spiegato come l'accertamento medico-legale non avrebbe consentito l'accertamento della dipendenza, sia a fronte di una relazione medica che solo genericamente indicava un possibile nesso di causalità tra la patologia -non controversa- e lo svolgimento del servizio, che della ritenuta ampiezza, oltre che non significatività, di un incarico volto a ricercare la relazione tra la condizione di svolgimento del servizio militare (non un evento specifico o un momento circoscritto nel tempo) e l'insorta patologia.

Sussistono le condizioni stabilite dall'art. 31, comma 3, c.g.c. per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 novembre 2023.

	13	SENT. 8/2024	
	il presidente f.f.		
	Antonio Buccarelli		
	Firmato digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 09 GENNAIO 2024		
	p. Il Dirigente		
	Dott.ssa Luciana Troccoli		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
	IL PRESIDENTE f.f.		
	Antonio Buccarelli		
	Firmato digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 09 GENNAIO 2024		
	p. il Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		

